



## IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva apposta all'esito dell'udienza del 1° febbraio 2016, il Tribunale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - componente relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - componente

in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Spartaco Zocchi**, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* del Circolo Ippico La Perna

### Premesso che

- su segnalazione della sig.ra Lucia Cozzolino del 12 ottobre 2015, all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale, con atto del 26 novembre 2015, il sig. **Spartaco Zocchi** veniva deferito dinanzi a codesto Tribunale, in relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1.1. R.G., 5.3. dello Stato Federale e 10.2 delle relative norme di attuazione per aver consentito in più occasioni che i minori Andrea Gargioli, Federico Gargioli e Martina Pierangeli montassero a cavallo all'interno del Circolo Ippico La Perna sebbene sprovvisti di tessera federale;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 1° febbraio 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 1° febbraio 2016 - avendo il Procuratore Federale e il difensore dell'incolpato presentato, ai sensi dell'art. 46 R.G., proposta congiunta di applicazione della sanzione di € 2.000,00 di ammenda, previa qualificazione giuridica dei fatti come contestati in questa sede - il Tribunale ha disposto la trasmissione, a cura del Procuratore Federale, del verbale recante l'accordo delle parti alla Procura Generale dello Sport per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 46 cpv. R.G., riservandosi la decisione;
- in data 5 febbraio 2016 la Procura Generale dello Sport disponeva il "nulla osta" in ordine al predetto accordo;

### P.Q.M.

sciogliendo ogni riserva il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 comma 1, R.G., 5.3. dello Statuto Federale e 10.2 delle relative norme di attuazione, nonché l'art. 46 comma 3, R.G., ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata,

**dichiara**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

l'efficacia del predetto accordo e, per l'effetto, applica al sig. Spartaco Zocchi la sanzione di € 2.000,00 di ammenda, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e allo stesso sig. Spartaco Zocchi, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 17 febbraio 2016.

**PRESIDENTE:** f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** f.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** f.to Prof. Avv. Fabio Iudica